



PROCURA GENERALE della REPUBBLICA
presso la
CORTE d'APPELLO di GENOVA

ESTENSIONE DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE
AI CONTROLLI DELLE CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19
PER L'ACCESSO AGLI UFFICI GIUDIZIARI DEL DISTRETTO DI GENOVA

Visto l'art. 3 comma 1 lett. b) n. 1 del D.L. 7.1.2022 n. 1, che ha aggiunto, al comma 4 dell'art. 9 sexies D.L. 22.4.2021 n. 52 conv. in legge 17.6.2021 n. 87, dopo le parole: «*e ai giudici popolari*» le seguenti: «*nonche' ai difensori, ai consulenti, ai periti e agli altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia*»;

visto l'art. 3 comma 1 lett. b) n. 2 del D.L. 7.1.2022 n. 1, che ha sostituito il comma 8 dell'art. 9 sexies D.L. 22.4.2021 n. 52 conv. in legge 17.6.2021 n. 87 con il seguente: «*Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai testimoni e alle parti del processo.*»;

visto l'art. 3 comma 1 lett. b) n. 3 del D.L. 7.1.2022 n. 1, che ha introdotto, dopo il comma 8 dell'art. 9 sexies D.L. 22.4.2021 n. 52 conv. in legge 17.6.2021 n. 87, il seguente: «*8-bis. L'assenza del difensore conseguente al mancato possesso o alla mancata esibizione della certificazione verde COVID-19 di cui al comma 1 non costituisce impossibilita' di comparire per legittimo impedimento.*»;

considerato pertanto che il testo attuale del suddetto art. 9 sexies comma 4 è il seguente: «*Le disposizioni di cui ai commi 1 e 6 e, in quanto compatibili, quelle di cui ai commi 2 e 3 si applicano anche al magistrato onorario e ai giudici popolari, nonche' ai difensori, ai consulenti, ai periti e agli altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia*»;

richiamato il comma 1 dell'art. 9 sexies, secondo cui i magistrati «*non possono accedere agli uffici giudiziari ove svolgono la loro attività lavorativa se non possiedono e, su richiesta, non esibiscono la certificazione verde COVID-19 di cui all'art. 9 comma 2*», e ciò fino al 31 marzo 2022, per effetto della proroga disposta dall'art. 8 comma 3 del D.L. 24.12.2021 n. 221, che ha sostituito, nell'art. 9 quinquies commi 1 e 6 e nell'art. 9 sexies comma 1 D.L. 22.4.2021 n. 52 conv. in legge 17.6.2021 n. 87, il termine del 31 marzo 2022 a quello originariamente fissato del 31 dicembre 2021;

richiamato altresì il comma 6 dell'art. 9 sexies, secondo cui «*l'accesso agli uffici giudiziari in violazione della disposizione di cui al comma 1 e la violazione delle disposizioni di cui al comma 5 sono sanzionati ai sensi del comma 8 dell'articolo 9-quinquies*»;

dato atto che rimangono esclusi, ai sensi dell'art. 9 quinquies comma 3, dagli obblighi di possesso ed esibizione della certificazione verde, i «*soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute*»; secondo tale circolare (datata 4.8.2021 e prorogata fino al 30.11.2021), «*le certificazioni potranno essere rilasciate direttamente dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta dell'assistito che operano nell'ambito della*

